STATUTO

Art. 1. - E' costituita un'associazione denominata: *Luna Nova* regolata dal presente Statuto. Essa è una libera associazione di persone interessate alla cultura e alla sua diffusione, con durata illimitata nel tempo.

Art. 2. - Scopi dell'associazione sono:
- diffondere la cultura in ogni suo aspetto, in particolare in quello musicale sia strumentale che corale;
- promuovere contatti e scambi proponendosi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali e musicali al fine di assolvere alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile.

Art. 3. - L'associazione intende raggiungere i suoi scopi promuovendo le attività che favoriscono la diffusione della cultura e della musica: concerti, spettacoli, corsi di musica e manifestazioni culturali in genere

Art. 4. – L'associazione potrà collaborare con associazioni o enti per lo sviluppo di iniziative che si inquadrino nei suoi fini; in particolare con le associazioni che operano nel mondo giovanile e nel sociale per un servizio a favore degli strati sociali più deboli e disagiati. Essa dovrà mantenere, tuttavia, sempre la più completa indipendenza.

Art. 5. - Possono far parte dell'associazione quanti ne condividono gli scopi e si impegnano a collaborare per la salvaguardia e la diffusione dei suoi valori. I soci sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto e del Regolamento interno.

Art. 6. - Gli organi dell'associazione sono:
a) l'assemblea dei soci;
b) il consiglio direttivo;
c) il comitato di soci onorari.

Art. 7. - L'assemblea dei soci elegge ogni due anni il consiglio direttivo e il collegio dei revisori, approva il regolamento interno e il bilancio preventivo e consuntivo; ne fanno parte tutti coloro che versano la quota associativa; è convocata almeno una volta all'anno; l'adunanza è valida in prima convocazione con i due terzi dei soci presenti e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci.

Art. 8. - Il consiglio direttivo è formato da sei membri ed è nominato dall'assemblea dei soci; promuove le attività secondo le finalità dell'associazione, programmando le iniziative nel lungo e breve periodo, formalizza le proposte per la gestione dell'associazione, elabora il bilancio preventivo e consuntivo, predispone gli atti da sottoporre all'assemblea, stabilisce le prestazioni di servizi ai soci e ai terzi e le relative norme e modalità.
Esso nomina al suo interno il presidente, il vice-presidente, il direttore artistico, il responsabile per le "attività di relazione e di produzione", il segretario e il tesoriere (le cariche possono essere accoppiate o affidate a più membri) e definisce i ruoli e l'ambito di intervento di ciascuna carica. Le iniziative relative alle attività di cui sopra dovranno essere assunte da ogni membro a nome del consiglio direttivo e da questo approvate.
Il consiglio direttivo dura in carica due anni e può essere rieletto.
Si riunisce almeno due volte l'anno e ogni volta ne sia richiesta la convocazione dal presidente o da almeno i due terzi dei componenti. Di tali riunioni vanno tenuti regolari verbali.

Art. 9. - Il comitato di soci onorari è composto da persone che esprimono un impegno nella vita culturale e musicale o da rappresentanti di altre culture, presenti sul territorio, che condividano il percorso e le finalità dell'associazione, i membri vengono indicati dal direttivo.

Art. 10. - I mezzi finanziari dell'associazione sono costituiti da:
- quote associative, nella misura stabilita ogni anno dal consiglio direttivo e ratificata dall'assemblea dei soci;
- contributi di tutti i simpatizzanti;
- donazioni e lasciti;
- rimborsi spese;
- ogni altro tipo di entrate.

18 giugno 2014

Annalisa Pizzuto - vicepresidente.

Agenzia Entrate Direzione Provinciale I di Napoli Ufficio Territoriale di Napoli